

La ricerca e gli interventi per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca

19 settembre 2022

A seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19), è stato istituito un Fondo per le esigenze emergenziali degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR), e sono state adottate disposizioni volte ad assicurare la continuità della governance degli stessi.

Più in generale, per quanto concerne le risorse destinate ai medesimi enti a valere sull'apposito Fondo ordinario (FOE), a fronte di una riduzione registrata fra il 2011 e il 2017, a partire dal 2018 si è registrata una inversione di tendenza.

Parte delle risorse sono state specificamente destinate all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca

Gli enti di ricerca attualmente sottoposti alla vigilanza del **Ministero dell'università e della ricerca (MUR)** sono:

- Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- Istituto italiano di studi germanici;
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
- Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INDAM);
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS);
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi";
- Stazione zoologica "Anton Dohrn"; Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

Si sottolinea che a tali enti si aggiungono **Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e il Museo Galileo di Firenze**, in forza della L. di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#), art. 1, comma 392) che, nell'attribuire a ciascuno di essi un contributo annuale pari a **1,5 milioni di euro**, **conferisce al Ministero dell'università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti**.

Si ricorda che, da ultimo, l'art. 30 del [decreto-legge n. 36 del 2022](#) (L. 79/2022) relativo all'attuazione del PNRR, nel riordinare l'**Agenzia spaziale italiana (ASI)**, fino ad allora sottoposta alla vigilanza del MUR e oggetto di finanziamenti a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE), ha previsto che le **entrate dell'ASI** siano (tra l'altro) costituite dai contributi ordinari a carico del **nuovo Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana**

(ASI) - modificando l'art. 15 del [decreto legislativo n. 128 del 2003](#) - e non più dai contributi ordinari a carico del FOE. I poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza nei confronti dell'Agenzia - in precedenza in capo al Ministro dell'università e della ricerca - vengono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Il nuovo fondo, istituito nello stato di previsione del MEF, ha una dotazione di **499 milioni** di euro a decorrere dal **2022**, ed è destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonché al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto (art. 30, comma 1, lettera i)). Agli oneri derivanti dall'istituzione di questo nuovo Fondo destinato all'ASI, pari a 499 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante **corrispondente riduzione del FOE**.

Precedentemente, in relazione al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), la **L. di bilancio 2022** ([L. 234/2021](#), art. comma 315-324) è intervenuta per il **potenziamento dello stesso Consiglio** attraverso:

- i) un contributo finanziario, pari a **60 milioni** di euro per il **2022** e **80 milioni** annui a partire dal **2023**;
- ii) nonché un Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità e il termine per la sua attuazione, il monitoraggio al cui esito favorevole è collegato il maggior contributo (di 20 milioni di euro annui) a partire dal 2023, rispetto a quello previsto per il 2022, **oltre che con un piano in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte degli enti di ricerca**, anche finalizzato ad agevolare la realizzazione del predetto piano di riorganizzazione e rilancio del CNR.

Inoltre, il [decreto-legge n. 228 del 2021](#) (legge n. 15 del 2022), cosiddetto proroga termini, ha previsto - tra l'altro - le seguenti misure:

- i) **differisce** (dal 31 dicembre 2021) **al 31 dicembre 2022 il termine** entro il quale **gli enti di ricerca** possono effettuare **le assunzioni o bandire le procedure concorsuali**, previste, rispettivamente, ai commi 1 e al comma 2 dell'art. 20 del [d.lgs. n.75/2017](#);
- ii) **dispone che**, con riferimento alle **procedure concorsuali riservate** (di cui all'art. 20, comma 2, del d.lgs. 75/2017) per la partecipazione alle quali è richiesto di aver maturato **almeno tre anni di contratto** negli ultimi otto presso l'amministrazione che bandisce il concorso, **tale requisito deve essere posseduto al 31 dicembre 2021**, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine;
- iii) autorizza **gli enti pubblici di ricerca ad utilizzare**, entro il limite di 10 milioni di euro, **anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello** avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello (art. 6, commi 4-ter e 4-quater);
- attribuisce, anche per il 2022, un finanziamento di **300 mila** euro per la promozione del progetto della **Scuola europea di industrial engineering and management** (art. 6, comma 4-quinquies).

Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19)

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il **D.L. 18/2020** ([L. 27/2020](#): art. 100, co. 1) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) il **Fondo per le esigenze emergenziali degli enti di ricerca** (oltre che dell'università e delle istituzioni AFAM), con una dotazione di **€ 50 mln** per il **2020**. Successivamente, la dotazione per il 2020 è stata incrementata di **€ 62 mln** dal [D.L. 34/2020](#) (L. 77/2020: art. 236, co. 1). L'incremento è stato destinato prioritariamente ad iniziative a sostegno degli studenti che necessitavano di servizi o strumenti per l'accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

In attuazione, è intervenuto il [DM 294 del 14 luglio 2020](#) che ha destinato agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR **€ 18 mln**.

Nel prosieguo, la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2021](#): art. 1, co. 525) ha assegnato al Fondo € **34,5 mln** per il **2021**, poi incrementati di € **78,5 mln** per il **2021** dal **D.L. 41/2021** (L. 69/2021). L'incremento è stato destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

Le risorse disponibili per il 2021 sono state ripartite con [DM 734 del 25 giugno 2021](#) che ha destinato agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR € **18 mln**.

Inoltre, lo stesso **D.L. 18/2020** (L. 27/2020: art. 100, co. 2, primo periodo) aveva previsto la proroga fino al 31 luglio 2020 – data di termine dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020](#) – dei **mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 218/2016**, ad esclusione dell'ISTAT, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza.

La disposizione riguardava, dunque, oltre che i 14 enti pubblici vigilati dal MUR, anche 5 (dei 6) enti vigilati da altri Ministeri.

L'efficacia della previsione è poi stata prorogata dapprima al 15 ottobre 2020 - termine dello stato di emergenza [deliberato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020](#) – dal **D.L. 83/2020** ([L. 124/2020](#): art. 1, co. 3, e n. 17 dell'allegato 1) e, da ultimo, al **31 dicembre 2020** dal **D.L. 125/2020** ([L. 159/2020](#): art. 1, co. 3, lett. a)). Lo stesso **D.L. 125/2020** ([L. 159/2020](#): art. 1, co. 4-bis) ha disposto anche che, qualora i mandati dei componenti degli organi statutari dei medesimi enti fossero scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, si doveva procedere al loro **rinnovo** entro il **31 gennaio 2021**.

Lo stesso **D.L. 18/2020** ([L. 27/2020](#): art. 100, co. 2, secondo periodo, poi soppresso dall'art. 33, co. 1, lett. a), del **D.L. 104/2020-L. 126/2020**) aveva anche disposto che, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, erano **sospese** le **procedure di nomina** (di cui all'[art. 11 del d.lgs. 213/2009](#)) dei **presidenti** e dei **membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR**, di designazione governativa.

Il finanziamento a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dal **d.lgs. 204/1998** (art. 7).

Le risorse del FOE sono allocate sul **capitolo 7236**.

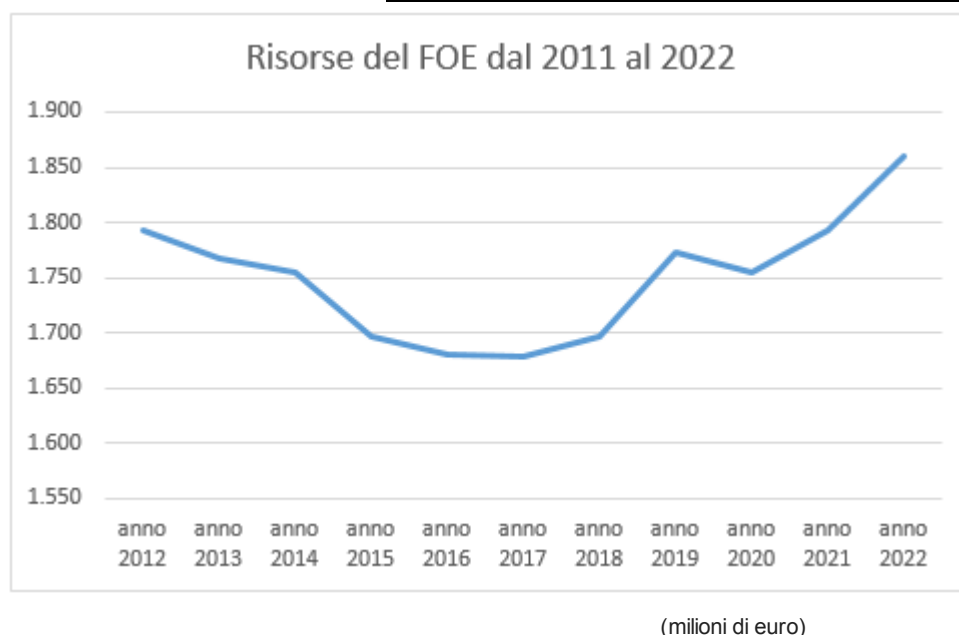
Le risorse del FOE sono state incrementate di € 65 mln annui dal 2021 dalla **L. di bilancio 2021** ([L. 278/2020](#): art. 1, comma 540), che, tuttavia, le ha contemporaneamente ridotte di € 23 mln annui dal 2021, a seguito della scelta di scorporare dal FOE il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA) (disposto ai sensi dell'[art. 7 del d.lgs. 204/1998](#)) (art. 1, co. 552). Successivamente, la **L. di bilancio 2022** ([L. 234/2021](#), art. 1, comma 310) ha **incrementato di € 90 mln** per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di € **100 mln** annui a decorrere dall'anno 2025 il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)**, mentre il comma 313, art. 1, della stessa L. di bilancio 2022 ha destinato € 30 mln per l'anno 2023 al **finanziamento premiale in favore dei medesimi enti di ricerca**.

Detti incrementi del FOE sono in particolare diretti a finanziare: **gli enti vigilati** dal Ministero dell'università e della ricerca (**MUR**), tranne il CNR, di cui una quota è vincolata al **superamento del precariato** (lettera a) del comma 310). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto ministeriale n. 250 del 23 febbraio 2022](#): **l'accesso al secondo livello dei ricercatori e tecnologi di terzo livello**, previo superamento di procedure selettive riservate (lettera b) del medesimo comma); **la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca** (lettera c)).

Di seguito, si riporta l'andamento delle risorse destinate al FOE dal 2011 al 2022.

(milioni di euro)	
anno 2011	1.794
anno 2012	1.792
anno 2013	1.768
anno 2014	1.754
anno 2015	1.697
anno 2016	1.680
anno 2017	1.678

anno 2018	1.697
anno 2019	1.773
anno 2020	1.754
anno 2021	1.793
anno 2022	1.860



Con riguardo alla **ripartizione del FOE**, lo stesso [d.lgs. 204/1998](#) (art. 7) dispone che il Fondo è ripartito annualmente con decreti del Ministro dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Da ultimo, il [d.lgs. 218/2016](#) (art. 5) ha stabilito che il MUR tiene conto della **programmazione strategica preventiva** ([art. 5](#), [d.lgs. 213/2009](#)), nonché della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca ([VQR](#)), che l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) effettua ogni 5 anni.

Le **quote** del FOE assegnate per **specifiche finalità** e che non possono essere più utilizzate per le stesse possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MUR.

Al riguardo, si ricorda che uno specifico incremento del FOE, pari ad € 8 mln per il 2016 e ad **€ 9,5 mln dal 2017**, finalizzato all' **assunzione di ricercatori**, è stato previsto dalla L. di stabilità 2016 ([L. 208/2015](#): art. 1, co. 247 e ss.). E', conseguentemente, intervenuto il [DM 105 del 26 febbraio 2016](#).

Successivamente, un analogo incremento, pari a € 2 mln per il 2018 e ad **€ 13,5 mln annui dal 2019**, è stato previsto, per la medesima finalità, dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 633). E', conseguentemente, intervenuto il [DM 163 del 28 febbraio 2018](#).

Inoltre:

- il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 238, co. 2 e 3) ha incrementato il FOE di **€ 50 mln annui dal 2021** per l'assunzione di ricercatori "negli enti pubblici di ricerca". Peraltro, in base allo stesso testo, solo parte delle risorse, nella misura di € 45 mln annui, devono essere ripartite secondo i criteri di riparto del medesimo FOE, mentre i restanti € 5 mln annui sono destinati agli altri enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs. 218/2016, fatta eccezione per l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo criteri di riparto stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

I criteri per la ripartizione dei 45 mln destinati agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono stati definiti con [DM 802 del 29 ottobre 2020](#), che, in particolare, ha previsto l'assunzione, oltre che di ricercatori, anche di tecnologi. [Qui](#) la ripartizione;

- la **L. di bilancio 2021** ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 541) ha incrementato il FOE di **€ 25 mln annui dal 2021** per l'assunzione di ricercatori "negli enti pubblici di ricerca", in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati, da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

In attuazione, è intervenuto il [DM 614 del 19 maggio 2021](#), che, in realtà, ha destinato € 12.545.000 all'espletamento delle procedure di stabilizzazione ([qui](#) la tab. 1) ed € 12.455.000 all'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori e

tecnologi ([qui](#) la tab. 2).

Il riparto del FOE per il **2021** è stato operato con [DM 844 del 16 luglio 2021](#).

La Scuola superiore meridionale

Si segnala, da ultimo, l'istituzione della **Scuola superiore meridionale**, con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale, per mezzo del [decreto ministeriale 27 gennaio 2022](#), in attuazione dell'art. 1, commi 409-413 della [legge n. 145 del 2018](#) (legge di bilancio 2019) e dell'art. 1, comma 297, lettera d), secondo periodo, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022).

Altre misure a sostegno della scienza e della ricerca

La **legge di bilancio 2022** ([legge n. 234 del 2021](#)) ha inoltre previsto le seguenti misure a sostegno della **scienza e della ricerca**:

- ha incrementato la **dotazione del Fondo italiano per la scienza** - istituito dall'art. 61 del [decreto-legge n. 73 del 2021](#), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021 e di **150 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2022** - di **50 milioni** di euro per il **2023** e di **100 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2024** (art. 1, comma 311). In attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il [decreto interministeriale n. 327 del 2022](#);
- ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "**Fondo italiano per le scienze applicate**", con una dotazione di: **50 milioni** di euro per il 2022; **150 milioni** di euro per il 2023; **200 milioni** di euro per il **2024**; **250 milioni** di euro a decorrere **dal 2025**. La finalità è quella di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (art. 1, comma 312);
- ha esteso ai **docenti e ricercatori** rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'**applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli** (di cui all'art. 44 del [decreto-legge n. 78 del 2010](#)). Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 1, comma 763).